



Decreto n° 0172 / Pres.

Trieste, 25 luglio 2017

Copia dell'originale firmato digitalmente.

oggetto:

REGOLAMENTO RECANTE CRITERI E MODALITÀ PER LA CONCESSIONE E L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ANNUI PER LA PROMOZIONE DELL'ATTIVITÀ DELLE ASSOCIAZIONI PRO LOCO E CONTRIBUTI PER L'INSEDIAMENTO, IL FUNZIONAMENTO E L'ATTIVITÀ DEGLI UFFICI DELLE PRO LOCO PER L'INSEDIAMENTO E IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI SEDE DEI CONSORZI DELLE ASSOCIAZIONI PRO LOCO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 11 DELLA LEGGE REGIONALE 9 DICEMBRE 2016, N. 21 (DISCIPLINA DELLE POLITICHE REGIONALI NEL SETTORE TURISTICO E DELL'ATTRATTIVITÀ DEL TERRITORIO REGIONALE NONCHÉ MODIFICHE A LEGGI REGIONALI IN MATERIA DI TURISMO E ATTIVITÀ PRODUTTIVE)

Firmato da:

DEBORA SERRACCHIANI

in data 25/07/2017

Siglato da:

ERICA NIGRIS

in data 21/07/2017

GABRIELLA DI BLAS

in data 21/07/2017



Vista la legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive);

Visto in particolare l'articolo 11 della legge regionale 21/2016 laddove è prevista l'assegnazione, al Comitato regionale del Friuli Venezia Giulia dell'Unione Nazionale Pro Loco d'Italia (UNPLI), di un contributo annuo per promuovere l'attività delle Associazioni Pro Loco oltre che contribuire all'insediamento, al funzionamento e all'attività degli Uffici sede dei consorzi delle Pro Loco, in un'ottica di razionalizzazione degli interventi della Regione in questo settore;

Visto inoltre il comma 2 dell'articolo 11 della citata legge regionale 21/2016, secondo il quale il contributo sopracitato è concesso secondo i criteri e modalità indicati con apposito regolamento;

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, recante "Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso" e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo del "Regolamento recante criteri e modalità per la concessione e l'erogazione di contributi annui per la promozione dell'attività delle associazioni Pro loco e contributi per l'insediamento, il funzionamento e l'attività degli uffici delle Pro loco per l'insediamento e il funzionamento degli uffici sede dei consorzi delle associazioni Pro loco, ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive)";

Ritenuto pertanto di emanare il suddetto Regolamento;

Visto l'articolo 42 dello Statuto di autonomia;

Visto l'articolo 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1314 del 17 luglio 2017;

Visto il decreto del Direttore centrale Attività produttive, turismo e cooperazione n. 1720/PROTUR del 21 luglio 2017, con cui è stata disposta, ai sensi della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1, articolo 7, comma 34, la correzione dell'errore materiale contenuto nella citata deliberazione della Giunta regionale n. 1314 del 17 luglio 2017;

Decreta

1. È emanato il "Regolamento recante criteri e modalità per la concessione e l'erogazione di contributi annui per la promozione dell'attività delle associazioni Pro loco e contributi per l'insediamento, il funzionamento e l'attività degli uffici delle Pro loco per l'insediamento e il funzionamento degli uffici sede dei consorzi delle associazioni Pro loco, ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive)" nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

- Avv. Debora Serracchiani -

